



**Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Di Vittorio"**  
**AD INDIRIZZO MUSICALE**

Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 Palermo –

☎ 091.6216635

☎ 091.6216400

Codice fiscale: 97163370824

eMail: [paic85200e@istruzione.it](mailto:paic85200e@istruzione.it)

PEC: [paic85200e@pec.istruzione.it](mailto:paic85200e@pec.istruzione.it)



# **Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione a.s. 2021/2022**

## **Criteria di espletamento e di valutazione**

**APPROVATI ALL'UNANIMITA' DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  
NELLA SEDUTA DEL 16/05/2022**

## Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- D.M. 3 ottobre 2017, n.741 Esami di Stato conclusivo del primo ciclo e operazioni ad esso connesse;
- D.M. 3 ottobre 2017, n.742 Certificazione delle competenze e modello nazionale della certificazione delle competenze;
- Legge 13 luglio 2015, n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità";
- 
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche";
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- D.M. 16 novembre 2012, n. 254 "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- DPR 29 ottobre 2012, n. 263 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.M. 22 giugno 2020, n. 35 "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica";
- D.M. 7 agosto 2020, n. 89 "Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata";
- O.M. 14 marzo 2022, n. 64 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022".

## **Criteria di ammissione all'Esame di Stato**

### **Art. 2, O.M. n. 64/2022**

In sede di scrutinio finale gli/le alunni/e frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi/e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

**Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

### **Circolare MIUR prot. n. 1865/2017**

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai/le soli/e alunni/e ammessi/e all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno/a effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

### **Art. 6 D. Lgs. n. 62/2017 - Art. 2, c. 3, O.M. n. 64/2022**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **Art. 11 D.Lgs. n. 62/2017**

Per **gli/le alunni/e con disabilità**, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tiene a riferimento il piano educativo individualizzato.

Per **le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

## Griglia per l'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato

**La valutazione dell'ammissione dell'alunno/a è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio.**

Per il calcolo del voto di ammissione il collegio dei docenti nella seduta del 16.05.2022 all'unanimità delibera di calcolare la media aritmetica del triennio operando nel modo seguente

Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione finale stabilisce il voto di ammissione, attraverso i criteri di seguito riportati

<b><u>Criteri per le definizioni del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione</u></b>
---

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe prima, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;</li><li>2. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe seconda, esclusi il voto di comportamento e il giudizio di religione;</li><li>3. la media dei voti di tutte le discipline del primo e del secondo quadrimestre di classe terza, esclusi il voto di comportamento, che, secondo il Decreto legislativo 62/2017, è sostituito da un giudizio sintetico, e il giudizio di religione;</li><li>4. la media dei voti di cui ai punti 1., 2. e 3.</li></ol> |
|--|

La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, di un punto tenendo in considerazione i seguenti, ulteriori criteri:

- i risultati conseguiti nei test I.N.VAL.S.I.;
- la situazione di partenza;
- i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
- l'impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
- l'atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell'offerta formativa pianificata dall'istituzione scolastica.

### **Candidati esterni privatisti**

**Art. 4 O.M. n. 64/2022 – Art. 3 D.M. n. 741/2017**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la

dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

**Per i candidati privatisti:**

- **non si attribuisce il voto di ammissione;**
- **non si redige la certificazione delle competenze.**

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Certificazione delle competenze**

#### **Art. 5 O.M. n. 64/2022**

Gli/le alunni/e, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

**La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli/le alunni/e che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli/le alunni/e privatisti/e per i/le quali detta certificazione non è prevista.

Per gli/le alunni/e che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

**Il voto di ammissione all'Esame di Stato deve essere coerente con la certificazione delle competenze** che «descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati» (art. 1, c. 3, D.M. n. 742/2017).

## **Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale**

### **Art. 2, O.M. n. 64/2022 - artt. 7-8 D.M. 741/2017**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017.

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra.

Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali del 2012):

L'alunno/a legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l'accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). [...]

- **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017.

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Cfr. Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado (Indicazioni nazionali del 2012):

L'alunno/a si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.

- **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello/a studente/ssa previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

### **Alunni fragili/disabili/con bisogni educativi speciali**

Per i **candidati con disabilità** l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (Art. 11 D.Lgs. 62/2017/2017 -Art. 14 D.M. 741/2017).

## **Pubblicazione dell'esito dell'Esame**

### **Art. 3, O.M. n. 64/2022**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti e le studentesse della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli/le alunni/e con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## **Casi particolari**

### **Art. 8, O.M. n. 64/2022**

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio presentano istanza corredata di idonea documentazione al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Per i **candidati con disturbi specifici di apprendimento** certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato dal consiglio di classe (Art. 11 D.Lgs. 62/2017 -Art. 14 D.M. 741/2017).

Per i **candidati con altri bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per i **candidati in ospedale o in istruzione domiciliare**, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

## **Griglie di valutazione delle prove di esame**

cfr. **Indicazioni nazionali del 2012**: Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum.

**Art. 5, c. 6, D.M. n. 741/2017**: La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

- Le griglie di valutazione delle prove di esame sono allegate al presente documento.

## **Valutazione finale**

### **Art. 3, O.M. n. 64/2022**

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun/a candidato/a, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

L'alunno/a consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

### **Attribuzione della lode**

#### **Art. 3, O.M. n. 64/2022**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.